

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 75  
(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale  
e dei primi Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige

*Seduta del 3 agosto 1948*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 93 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale della regione « Trentino-Alto Adige », demanda al Governo della Repubblica di emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto e, cioè, entro il 14 settembre 1948 le norme per la elezione del primo Consiglio regionale e dei primi consigli provinciali di Trento e Bolzano.

In linea di stretto diritto il Governo ritiene che la delega legislativa di cui sopra mantenga la propria validità, pur dopo l'entrata in funzione del Parlamento, dacché essa, mentre da una parte sostanzialmente risponde, quanto ai limiti di oggetto e di tempo, alle condizioni fondamentali di cui all'articolo 76 della Costituzione, dall'altra è contenuta in una legge costituzionale votata dall'Assemblea Costituente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, i cui principi informativi non po-

terono non essere tenuti presenti al momento della sua approvazione.

Tuttavia, considerata l'importanza particolare della materia e a prevenire qualsiasi possibile dubbio sulla forma del provvedimento, si è ritenuto, anche per doverosa deferenza verso le Camere, di sottoporre le norme in questione al Parlamento col presente disegno di legge, che riveste carattere di urgenza.

Prima di accennare ai lineamenti essenziali delle norme proposte, giova tener conto di una peculiare innovazione introdotta dallo Statuto regionale nella legislazione elettorale.

L'articolo 42 dello Statuto stesso stabilisce infatti che ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia: tale peculiarità dà ragione delle diversità del sistema elettorale adottato dal disegno di legge, rispetto a quello previsto dal testo unico delle

leggi per la Camera dei Deputati 5 febbraio 1948, n. 26, alle cui norme viene peraltro fatto riferimento, in quanto applicabili.

È appunto a motivo dell'anzidetto riferimento che nella ripartizione dei seggi spettanti a ciascuno dei due collegi si è presa per base la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica, determinando, giusta il disposto dell'articolo 19 dello Statuto citato, il numero dei consiglieri regionali in ragione di 1 ogni 15.000 abitanti o frazione superiore a 7.500 abitanti. Come si rileva dall'allegata tabella A, alle circoscrizioni elettorali di Trento e di Bolzano sono stati pertanto assegnati rispettivamente 25 e 20 seggi.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il progetto si è parzialmente discostato dalla disciplina del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, non potendosi prescindere, né dai principi informativi dello Statuto regionale né, tanto meno, dalla considerazione della sfera, della natura e delle specifiche finalità delle elezioni regionali.

D'altro canto si è ritenuto di non derogare, per la eleggibilità, al requisito dell'età prescritto dal testo unico elettorale politico sopra citato, data l'importanza e l'ampiezza dei compiti devoluti ai consiglieri regionali, anche nell'ambito dell'attività che essi sono chiamati a svolgere in rappresentanza dell'ente provincia.

Per le categorie previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico più volte citato, la facoltà di esercitare il voto in una sezione diversa da quella d'iscrizione è stata ovviamente limitata a coloro che risultino compresi nelle liste elettorali di un comune della regione.

Come già si è accennato, la disposizione statutaria (art. 42), per cui i consiglieri regionali concorrono a costituire nella provincia in cui sono eletti la rappresentanza consiliare della provincia stessa, rende necessaria l'adozione di un sistema elettorale che consenta

l'assorbimento totale dei seggi nell'ambito di ciascun collegio.

Tra i vari accorgimenti tecnici che possono all'uopo adottarsi è sembrato preferibile quello detto del comune divisore (metodo d'Hondt) sia perché più aderente ai principi della rappresentanza proporzionale, sia perché già accolto nella nostra legislazione.

Per le considerazioni svolte innanzi, è sembrato opportuno statuire che, ove il consigliere regionale eletto in due collegi non eserciti la facoltà di opzione nel termine di otto giorni dalla convalida delle elezioni, si intende prescelto il collegio in cui egli ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista. Intuitiva è la ragione della disposizione: rappresentando il consigliere regionale anche la provincia, appare conforme alla logica dell'ordinamento posto in essere dallo Statuto e rispondente alla manifestazione di volontà del corpo elettorale che egli sia considerato eletto nel collegio dove ha raccolto più ampi suffragi in relazione alla entità dei voti ottenuti dalla lista nella quale era compreso.

Si è poi limitato a tre il numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere; e ciò al fine non solo di attenuare gli antagonismi nell'ambito di ciascuna lista, ma di evitare sperequazioni nei confronti di altre regioni che, in forza dell'elemento demografico, avranno titolo per una più cospicua rappresentanza elettiva.

Ovvia, altresì, è la disposizione dell'articolo 14 del disegno di legge relativa ai contrassegni di lista, non ricorrendo alcuna pratica esigenza di seguire, in ordine al deposito, ulteriori formalità in aggiunta a quelle prescritte dall'articolo 12 del testo unico sopra citato.

In analogia a quanto disposto per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana, si è posto a carico dello Stato l'onere finanziario per la prima formazione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

## ART. 2.

Il territorio della Regione « Trentino-Alto Adige » è ripartito in due collegi corrispondenti all'attuale circoscrizione delle provincie di Trento e di Bolzano.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito, in ragione di un consigliere per ogni 15.000 abitanti, o frazione superiore a 7.500, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di Statistica, come dalla tabella A allegata alla presente legge.

I consiglieri regionali eletti in ciascuna provincia costituiscono il Consiglio provinciale a norma dell'articolo 42, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

## ART. 3.

Per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Alle dizioni: Camera dei deputati, deputati, segreteria della Camera dei deputati, usate negli articoli del testo unico sopra citato, s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: Consiglio regionale, consiglieri regionali, Segreteria provvisoria del Consiglio regionale.

Le attribuzioni della Segreteria provvisoria sono disimpegnate dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale di Trento sino all'insediamento del Consiglio regionale.

## ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali.

I sindaci dei comuni della Regione daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

ART. 5.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

ART. 6.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati ed i senatori;
- b) il capo ed il vice capo della polizia;
- c) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- d) i membri di altri Consigli regionali;
- e) i prefetti o viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- f) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione; salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura;
- g) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato in servizio nella Regione, nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- h) i sindaci dei comuni della Regione;
- i) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle due Province della Regione o da enti, istituti od aziende da essa dipendenti, sovvenzionati o vigilati, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Sono del pari ineleggibili coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, intendendosi riferiti alle Province anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto.

ART. 7.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di ciascun collegio esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci

giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Per il collegio di Bo'ziano uno degli esperti è scelto fra i cittadini di lingua tedesca.

ART. 8.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 9.

L'elettore può manifestare sino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

ART. 10.

Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1º) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2º) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino al numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Nelle divisioni si trascurano le eventuali parti frazionarie dei quozienti. Fra i quozienti interi, così ottenuti, si scelgono i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, il posto è attribuito alla lista che ha

ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri regionali assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

#### ART. 11.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

#### ART. 12.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

#### ART. 13.

Il consigliere regionale eletto nei due collegi deve dichiarare alla presidenza del Con-

siglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, s'intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

**ART. 14.**

Per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.

**ART. 15.**

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige sono a carico dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

**ART. 16.**

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**TABELLA A**

| COLLEGIO                  | Popolazione residente<br>calcolata<br>al 31 dicembre 1946 | Quozienti<br>interi | Resti  | Seggi<br>spettanti | Ufficio centrale<br>circoscrizionale |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Provincia di Trento . . . | 386.000                                                   | 25                  | 11.000 | 25                 | Trento                               |
| Provincia di Bolzano . .  | 303.000                                                   | 20                  | 3.000  | 20                 | Bolzano                              |